

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 67/22/2012

Svolgimento del processo

Con proprio atto di ricorso in riassunzione depositato il 14 ottobre 2011, la società interponeva ricorso in riassunzione, ex art. 63, D.Lgs. 546/92, del giudizio rinviato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16221/2010 depositata il 9 luglio 2010.

La questione concerneva l'avviso di rettifica e liquidazione n. Omissis con il quale veniva elevato il valore di cessione del ramo d'azienda acquistato dalla società Impianti Antincendio S.p.A., poi assorbita dalla appellante, da £ 10.801.560.183.= a £ 17.476.560.183.=.

L'ufficio infatti aveva disconosciuto, tra le passività attribuite al ramo d'azienda ceduto dalla società Chubb Lips S.p.A. alla Società Impianti Antincendio, un debito di £ 6.675.000.000 in quanto vantato da società del gruppo.

Avverso tale atto, la contribuente presentava ricorso presso la C.T.P. di Milano, la quale con sentenza n. 173 dell'11 giugno 2003 accoglieva il ricorso della stessa società.

Avverso la sentenza dei Giudici di prime cure l'ufficio proponeva appello, che veniva respinto dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 113 dell'11 luglio 2005, con la quale veniva dichiarata la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione perché notificato a soggetto inesistente. Avverso detta sentenza infine, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il vizio di notifica era stato sanato dall'impugnazione dello stesso avviso di rettifica e liquidazione.

I Giudici di legittimità accoglievano tale doglianza e, con sentenza n. 16221/2010, rinviavano la controversia ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia.

Il contribuente, attuale ricorrente/appellante, proponeva quindi ricorso in riassunzione ex art. 63, D.Lgs. 546/92, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Eccepiva la legittimità del recupero a tassazione per violazione dell'art. 51 del D.P.R. 131/87, evidenziando che il debito di £ 6.675.000.000.= disconosciuto dall'A.F. risultava dalle scritture contabili obbligatorie e nessun impegno alla sua estinzione era stato assunto dalla cedente Chubb Lips S.p.A.

Sottolineava che il debito de quo non era un debito che la Società Impianti Antincendio S.p.A. si era accollata bensì un debito che faceva indissolubilmente parte del ramo d'azienda che la stessa società aveva acquistato.

Chiedeva, a tal fine, l'accoglimento dell'originario ricorso, con annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione sopra menzionato.

L'ufficio, con atto di costituzione in giudizio depositato il 23 novembre 2011 eccepiva l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte che andavano, dunque, rigettate in toto. I particolare, sottolineava che nel caso di specie aveva provveduto a controllare che tra le passività e le attività cedute vi fosse una diretta inerenza ed aveva proceduto a disconoscere il debito nei confronti della società controllante, sia della società cedente che dell'acquirente, "Williams PLC", pari a £ 6.675.000.000.= in quanto non collegato funzionalmente con gli elementi attivi ceduti. Ancora, l'ufficio ribadiva che il debito de quo non costituiva un debito di "funzionamento", bensì un debito di natura finanziaria da ricondurre, a suo dire, nel concetto generale di "investimento aziendale" il cui onere veniva riversato sulla cessionarie e che rientrava nella previsione dell'art. 43, comma 2 del D.P.R. 131/86.

Per tale motivo, l'AdE sosteneva che la cessione della passività in oggetto rappresentava un acollo da parte del cessionario di un debito non inerente al ramo d'azienda ceduto (seppur presente nella contabilità obbligatoria) ma relativo al soggetto cedente. Alla luce di quanto argomentato, l'ufficio chiedeva pertanto la dichiarazione di legittimità e fondatezza della ripresa tributaria e la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto. Con memoria depositata il 24 maggio 2012, la società contestava le argomentazioni dell'ufficio sottolineando che lo stesso si era limitato a mere congetture; non aveva infatti fornito, a suo dire, alcuna risultanza o circostanza a sostegno della tesi di estraneità del debito in oggetto al ramo d'azienda compravenduto.

Ritenendo comunque illegittima la ripresa fiscale, la società riproponeva pertanto le conclusioni già formulate.

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 173/24/03, emessa dalla Sezione 24 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata l'11 giugno 2003
Appellante: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano

Appellato: KIDDE ITALIA S.P.A.

Con proprio atto di ricorso depositato il 17 settembre 2004, l'appellante ufficio interponeva Appello alla sentenza n. 173/24/03, emessa dalla Sezione 24 della C.T.P. di Milano e depositata l'11 giugno 2003 con cui il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. Omissis, anno 2000.

Con tale atto impositivo, l'ufficio elevava il valore di cessione del ramo d'azienda acquistato dalla società Impianti Antincendio S.p.A., poi assorbita dalla appellante, da £ 10.801.560.183.= a £ 17.476.560.183.=.

L'ufficio aveva infatti disconosciuto, tra le passività attribuite al ramo d'azienda ceduto dalla società Chubb Lips S.p.A. alla Società Impianti Antincendio, un debito di £ 6.675.000.000 in quanto vantato da società del gruppo.

Avverso tale atto, la contribuente aveva presentato ricorso presso la C.T.P. di Milano, la quale con la sentenza n. 173 dell'11 giugno 2003, qui impugnata, accoglieva il ricorso della stessa società. I Giudici di primo grado rilevavano infatti che l'ufficio non aveva prodotto l'atto registrato dal quale potesse emergere una volontà patrizia diversa da quella indicata in ricorso; sottolineava altresì che ai fini dell'imposta di registro (art. 51, D.P.R. 131/86), il valore dell'azienda era rappresentato da quello complessivo dei beni che lo componevano, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

La stessa C.T.P. rilevava che nell'ambito della cessione di qua era ricompreso nel corrispettivo il trasferimento dei debiti, il cui titolo di cessione era basato esclusivamente sulla unitaria volontà contrattuale.

Per tali motivazioni, la C.T.P. adita accoglieva il ricorso della ricorrente, compensando le spese di giudizio.

L'ufficio, con atto di appello notificato il 26 gennaio 2004 eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado e l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte che andavano, dunque, rigettate in toto.

In particolare, sottolineava che nel caso di specie aveva provveduto a controllare che tra le passività e le attività cedute vi fosse una diretta inerenza ed aveva proceduto a

disconoscere il debito nei confronti della società controllante, sia della società cedente che dell'acquirente, "Williams PLC", pari a £ 6.675.000.000.= elementi attivi ceduti.

Ancora, l'ufficio ribadiva che il debito de quo non costituiva un debito di "funzionamento", bensì un debito di natura finanziaria da ricondurre, a suo dire, nel concetto generale di "investimento aziendale" il cui onere veniva riversato sulla cessionaria e che rientrava nella previsione dell'art. 43, comma 2 del D.P.R. 131/86.

Per tale motivo, l'AdE sosteneva che la cessione della passività in oggetto rappresentava un acollo da parte del cessionario di un debito non inerente al ramo d'azienda ceduto (seppur presente nella contabilità obbligatoria) ma relativo al soggetto cedente. Alla luce di quanto argomentato, l'ufficio chiedeva pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la conferma dell'avviso di rettifica e liquidazione emesso.

Parte appellata, con proprie controdeduzioni eccepiva la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione per l'inesistenza del soggetto nei cui confronti era stato emesso. Evidenziava, a tal proposito, che al momento della notifica dell'atto, la società destinataria Impianti Antincendio S.p.A. era già stata incorporata nella stessa società appellata, Kidde Italia S.p.A. Rilevava pertanto che l'ufficio aveva emesso l'atto nei confronti di una società non più esistente. Ciò determinava, a suo dire, la nullità dell'avviso stesso.

Eccepiva inoltre l'illegittimità del recupero a tassazione per violazione dell'art. 51 del D.P.R. 131/87, evidenziando che il debito di £ 6.675.000.000.= disconosciuto dall'A.F. risultava dalle scritture contabili obbligatorie e nessun impegno alla sua estinzione era stato assunto dalla cedente Chubb Lips S.p.A.

Sottolineava che il debito de quo non era un debito che la Società Impianti Antincendio S.p.A. si era accollata bensì un debito che faceva indissolubilmente parte del ramo d'azienda che la stessa società aveva acquistato.

Chiedeva, a tal fine, il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Le parti presenti all'udienza hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

I ricorsi d'appello vengono riuniti a' sensi dell'art. 29 D. Lgs. 546/92. La Sezione giudicante così decide.

La sentenza del primo Giudice viene confermata tout court perché motivata in maniera articolata e, quindi, è esente da vizi di sorta, pertanto le rimozioni dell'ufficio non sono assolutamente idonee a confutare la pronuncia della C.T.P.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale correttamente aveva riconosciuto che ai sensi dell'art. 51, quarto comma, del D.P.R. 131/86, ai fini dell'imposta di registro il valore dell'azienda è rappresentato da quello complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o dagli atti aventi data certa a norma del Codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia impegnato ad estinguere.

Nel caso di specie il debito di lire 6.675.000.000 risultava dalle scritture contabili obbligatorie e nessun impegno alla sua estinzione era stato assunto dalla alienante Chubb Lips S.p.A.

Appare chiaro a questo Giudice d'appello che il valore dell'azienda ceduta è stato determinato nel rispetto della riprodotta norma di legge, con deduzione del debito di lire 6.675.000.000 dal valore complessivo dei beni componenti l'azienda.

Nel caso in esame non vi è stato un accollo di debito. Infatti per accollo, secondo quanto dispone l'art. 1273 del codice civile, si intende l'assunzione da parte di un terzo di un debito in precedenza contratto da un soggetto nei confronti di un terzo.

Più nello specifico, se si guarda alla realtà dei fatti, non vi è stata l'assunzione di un debito della Chubb SPA da parte della Società Impianti Antincendio SPA, c'è stata piuttosto, da parte della Società Impianti Antincendio SPA, l'acquisizione di un ramo di azienda della Chubb SPA nel quale erano compresi crediti e debiti, un attivo e un passivo, diritti e obbligazioni. Non avrebbe alcun senso determinare il valore del ramo di azienda ceduto tenendo conto del solo attivo e non del passivo o dei soli crediti e non dei debiti, perché il risultato non sarebbe più il valore del ramo d'azienda ceduto, ma il valore di alcuni dei beni in esso contenuti. A parere del Collegio giudicante, il debito di lire 6.675.000.000 non è un debito che la Società Impianti Antincendio SPA si è accollata, ma un debito che faceva indissolubilmente parte del ramo d'azienda che la Società Impianti Antincendio SPA ha acquistato.

Dalla documentazione allegata al fascicolo processuale risulta chiaro che il debito in questione faceva parte del ramo di azienda ceduto (ciò lo dimostra la situazione patrimoniale redatta alla data della cessione), le affermazioni dell'appellante ufficio relative all'applicabilità dell'art. 43 del D.P.R. 131/86, risultano prive di qualsiasi serio fondamento.

Passando al secondo argomento sviluppato nell'atto di appello dell'ufficio - che il debito in questione fosse un debito contratto nei confronti della società controllante - questo Giudice rileva che l'identità del creditore potrebbe rilevare se fosse dimostrata la natura fittizia o apparente del debito, ma nel caso di specie tutto questo non è stato dimostrato.

Sempre secondo il Collegio giudicante, l'ufficio non può "sua sponte" togliere delle passività che a sua volta erano entrate a far parte della cessione del ramo d'azienda, in quanto tutto questo risultava dalla contabilità aziendale.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate il valore del debito, che l'ufficio ha ripreso, deve essere considerato e, pertanto, la sentenza di primo grado trova piena conferma. Le spese di giudizio poste a carico di parte appellante sono pari a e 3.000,00 onnicomprensivi.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 onnicomprensivi.